COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849

PRINCIPII FONDAMENTALI

T

La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II.

Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III.

La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.

La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V.

I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI.

La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII.

Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII.

Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

TITOLO I DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

ART. 1. — Sono cittadini della Repubblica:

Gli originarii della Repubblica;

Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;

Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi:

Gli stranieri col domicilio di dieci anni;

I naturalizzati con decreto del potere legislativo.

ART. 2. — Si perde la cittadinanza:

Per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non piú tornare;

Per l'abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;

Per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;

Per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d'un popolo;

Per condanna giudiziale.

- ART. 3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.
- ART. 4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome.

Nessuno può essere carcerato per debiti.

- **ART. 5.** Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
- ART. 6. Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.
- ART. 7. La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
- **ART. 8.** L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

- **ART. 9.** Il segreto delle lettere è inviolabile.
- **ART. 10.** Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente.
- ART. 11. L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
- ART. 12. Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
- **ART. 13.** Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
 - ART. 14. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II DELL'ORDINAMENTO POLITICO

ART. 15. — Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

TITOLO III DELL'ASSEMBLEA

- ART. 16. L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
- ART. 17. Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
- ART. 18. Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
 - ART. 19. Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
 - **ART. 20.** I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.

Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

ART. 21. — L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.

Si rinnova ogni tre anni.

- **ART. 22.** L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
- ART. 23. L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell'intervallo può essere convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta membri, o del Consolato.
 - **ART. 24.** Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de' presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
 - **ART. 25.** Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Può costituirsi in comitato segreto.

- **ART. 26.** I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.
- ART. 27. Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.

Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo.

Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.

- ART. 28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare.
- ART. 29. L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.
- **ART. 30.** La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
- ART. 31. Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni, salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
- **ART. 32.** Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.

TITOLO IV DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO

- ART. 33. Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.
- ART. 34. L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti.

Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.

- **ART. 35.** Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
 - 1. Degli affari interni;
 - 2. Degli affari esteri;
 - 3. Di guerra e marina;
 - 4. Di finanze;
 - 5. Di grazia e giustizia;
 - 6. Di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici;
 - 7. Del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza.
- **ART. 36.** Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali.
- ART. 37. Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.
- ART. 38. Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
- ART. 39. Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
 - ART. 40. I ministri hanno il diritto di parlare all'Assemblea sugli affari che li risguardano.
- ART. 41. I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.
- ART. 42. Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
 - **ART. 43.** I consoli e i ministri sono responsabili.

- **ART. 44.** I consoli e i ministri possono essere posti in stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge.
- ART. 45. Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione.

TITOLO V DEL CONSIGLIO DI STATO

- ART. 46. Vi è un consiglio di stato, composto da quindici consiglieri nominati dall'Assemblea.
- ART. 47. Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle realzioni politiche.
- **ART. 48.** Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI DEL POTERE GIUDIZIARIO

- ART. 49. I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
- ART. 50. Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
 - ART. 51. Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
- ART. 52. La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
- ART. 53. Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
 - ART. 54. Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica.
- ART. 55. Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia.
- L'Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo.
 - È d'uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.

TITOLO VII DELLA FORZA PUBBLICA

- **ART. 56.** L'ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
 - ART. 57. L'esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina.
- **ART. 58.** Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
 - **ART. 59.** I generali sono nominati dall'Assemblea sopra proposta del Consolato.
- ART. 60. La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.

- ART. 61. Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione.
- ART. 62. Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

TITOLO VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

- ART. 63. Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
- ART. 64. L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
- **ART. 65.** L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- **ART. 66.** Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.
 - **ART. 67.** Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.
- **ART. 68.** Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.
 - ART. 69. Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.